

Polizza garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

La tua polizza

Numero: 253921630
Contraente COPAR

La tua agenzia

Agenzia principale di ANCONA MONTEBELLO
VIA MONTEBELLO 37
60122 ANCONA
Telefono: 071 205295
Fax: 071 205295
E-mail: ANCONA5@AGEALLIANZ.IT

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale
Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 02

Allianz

Polizza

Polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2 - SCHEDA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31

Garante

Garanzia fideiussoria n. **253.921.630**

Garante Allianz S.p.A.
Largo Ugo Irneri,1 CAP 34123 Trieste Prov.TS
Agenzia **ANCONA MONTEBELLO - 2007**
Nr. iscrizione 05032630963
Autorizzazione Provv.lvass del 21.12.2005 n. 2398
C.F. / P.IVA 05032630963
PEC *cauzioni@pec.allianz.it*

Contraente

COPAR S.R.L.

VIA CADUTI DEL LAVORO 4 - 60131 ANCONA(AN)
C.F. / P.IVA 00779960426 00779960426
PEC

Stazione Appaltante

COMUNE DI POLLENZA

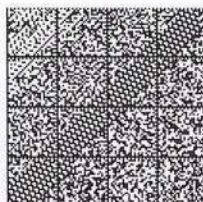
Citta': **POLLENZA**
Via: **Piazza Libertà 16**
CAP: **62010**
Prov: **MACARATA**
C.F./P.IVA: **00224000430**
PEC *comune.pollenza.mc@legalmail.it*

Descrizione opera / servizio / fornitura: **Completamento impianto sportivo Casetta. Piattaforma polivalente primo lotto. Pavimentazione in resina**

Luogo di esecuzione: **Pollenza (MC)**

Costo aggiudicazione: **euro 35.703,28 (euro trentacinquemilasettecentotré/28)**

Ribasso **0,00 %** asta



02K 00002539216303



Polizza n. 253921630

Polizza

Somma garantita: **euro 3.570,33 (euro tremilacinquecentosettanta/33)**

10,00 % del costo dell'opera

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

COPAR S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 4 - 60131 ANCONA

Tel. 071 2864254

e-mail: info@copar-ancona.it

C.F. e P.I. 00779960426

Il Garante

Allianz S.p.A.

A.S.A. di M. Lucangeli & C. s.a.s.

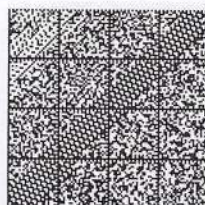
AGENZIA SERVIZI ASSICURATIVI

Via Montebello, 37 - 60122 ANCONA

P. IVA 00818840423

Emessa in tre copie ad un solo effetto il **02/11/2018**

Comune di Pollenza Prot. n. 15241 del 03-11-2018 arrivo Cat. 6 Cl. 5



Polizza n. 253921630

Polizza

Schema tipo 1.2. (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

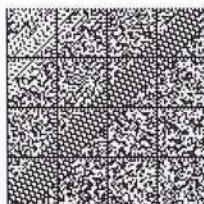
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;



02K 00002539216303



Polizza n. 253921630

Polizza

- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

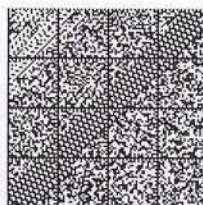
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



1.1.1. Il presente contratto, stipulato ai sensi della legge n. 103 del 28.2.1998, ha per oggetto la copertura assicurativa della responsabilità civile del conducente dell'autoveicolo, in caso di sinistro causato da danno a terzi, in caso di incendio, furto, rapina, ecc.

1.2. Il presente contratto è stipulato ai sensi della legge n. 103 del 28.2.1998, e ha per oggetto la copertura assicurativa della responsabilità civile del conducente dell'autoveicolo, in caso di sinistro causato da danno a terzi, in caso di incendio, furto, rapina, ecc.

1.3. Il presente contratto è stipulato ai sensi della legge n. 103 del 28.2.1998, e ha per oggetto la copertura assicurativa della responsabilità civile del conducente dell'autoveicolo, in caso di sinistro causato da danno a terzi, in caso di incendio, furto, rapina, ecc.

1.4. Il presente contratto è stipulato ai sensi della legge n. 103 del 28.2.1998, e ha per oggetto la copertura assicurativa della responsabilità civile del conducente dell'autoveicolo, in caso di sinistro causato da danno a terzi, in caso di incendio, furto, rapina, ecc.

Art. 1 - Oggetto della polizza
La polizza è stipulata ai sensi della legge n. 103 del 28.2.1998, e ha per oggetto la copertura assicurativa della responsabilità civile del conducente dell'autoveicolo, in caso di sinistro causato da danno a terzi, in caso di incendio, furto, rapina, ecc.

Art. 2 - Copertura assicurativa
La polizza copre la responsabilità civile del conducente dell'autoveicolo, in caso di sinistro causato da danno a terzi, in caso di incendio, furto, rapina, ecc.

Art. 3 - Condizioni di polizza
La polizza è stipulata ai sensi della legge n. 103 del 28.2.1998, e ha per oggetto la copertura assicurativa della responsabilità civile del conducente dell'autoveicolo, in caso di sinistro causato da danno a terzi, in caso di incendio, furto, rapina, ecc.

Art. 4 - Premi assicurativi
Il premio assicurativo è stabilito in base alle condizioni di polizza, e viene versato dal contraente all'assicuratore.

Art. 5 - Indennità assicurativa
L'indennità assicurativa è stabilita in base alle condizioni di polizza, e viene versata dall'assicuratore al beneficiario.

Art. 6 - Rinnovo della polizza
La polizza è rinnovata automaticamente, salvo opposizione del contraente.

Art. 7 - Recesso dalla polizza
Il contraente ha il diritto di recedere dalla polizza, senza alcun preavviso.

Art. 8 - Forze maggiori
Le forze maggiori sono considerate cause di esenzione dalla copertura assicurativa.

Art. 9 - Garanzia alla compagnia
La compagnia si impegna a versare l'indennità assicurativa entro il termine stabilito.

Art. 10 - Garanzia alla compagnia
La compagnia si impegna a versare l'indennità assicurativa entro il termine stabilito.

